



COMUNE DI BOLGARE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO PUBBLICO DELLE SALE DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le modalità di concessione e di utilizzo delle sale ad uso pubblico di proprietà del comune di Bolgare individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale.

Art. 2 – Condizioni generali di accesso.

L'utilizzo dei locali individuati è riservato, in via prioritaria, alle iniziative/servizi organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale o da questa patrocinati.

L'utilizzo delle sale è altresì consentito a chiunque ne faccia richiesta solo ed esclusivamente per attività culturali, didattiche, educative, sociali e socio-sanitarie; uniche eccezioni consentite sono le riunioni condominiali e le iniziative promosse da partiti e categorie di sindacati.

E' in ogni caso esclusa la concessione in uso dalle sale comunali per lo svolgimento di riti di qualsiasi culto religioso, nonché nell'ipotesi in cui lo stesso possa pregiudicare la sicurezza e l'integrità delle sale stesse.

Tutte le riunioni e le assemblee, che si svolgono negli ambienti comunali, sono aperte al pubblico.

L'uso delle sale è ammesso non prima delle ore 07.00 e non oltre le ore 24.00 di ogni giorno, salvo richieste specifiche, che verranno di volta in volta vagliate.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda e di concessione.

Per la concessione dell'uso dello spazio è necessario presentare richiesta scritta, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di utilizzo, all'ufficio protocollo, usando l'apposito modulo.

Il relativo provvedimento verrà emesso dagli uffici comunali verificata la disponibilità della sala alla data e la finalità di utilizzo.

Fra diverse domande presentate, per l'uso della medesima sala, nello stesso giorno ed ora, la sala verrà concessa in via prioritaria a chi ha ottenuto il patrocinio comunale; in difetto secondo l'ordine di presentazione all'ufficio protocollo.

Le richieste devono contenere:

- le generalità del richiedente;
- l'oggetto e lo scopo della richiesta;
- l'indicazione della sala;
- il periodo di utilizzo;
- il nominativo del referente/responsabile;
- apposita dichiarazione nella quale il richiedente si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose intervenuti durante il periodo di concessione in uso dell'ambiente individuato.

Le chiavi saranno consegnate nelle ore di apertura degli uffici comunali, e dovranno essere riconsegnate entro la giornata successiva alla data di utilizzo. E' vietata la duplicazione delle stesse.

I locali dovranno essere restituiti nello stesso stato di fatto presente al momento della consegna delle chiavi.

Art. 4 – Utilizzi continuativi o periodici

Le richieste di utilizzo periodico e/o continuativo sono ammissibili purché non comportino un uso di durata superiore a 2 (due) mesi, se a carattere non continuativo, ed a 10 (dieci) giorni se a carattere continuativo.

La durata stabilita è comprensiva anche dell'eventuale allestimento e disallestimento.



COMUNE DI BOLGARE

Art. 5 – Uso gratuito - Tariffe

La concessione in uso gratuito delle sale è ammessa soltanto in caso di richiesta presentata da:

- istituti comprensivi, nidi e scuole infanzia locali,
- associazioni con sede a Bolgare (non incluse le associazioni sindacali e/o di categoria, i partiti politici e le riunioni condominiali).

Le tariffe per uso oneroso sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 6 – Responsabilità

Nelle sale comunali è vietato fumare e tenere comportamenti scorretti o non compatibili con le finalità del presente regolamento.

Il concessionario è responsabile del corretto uso della sala e degli eventuali danni arrecati alle strutture, arredi e attrezzature.

Qualora si verificassero inadempienze agli impegni assunti con la richiesta d'uso dei locali, il richiedente sarà sottoposto ai seguenti provvedimenti:

- per mancata consegna delle chiavi entro i termini stabiliti, penale pari al doppio della tariffa stabilita per l'uso del locale;
- per danni causati all'interno del locale, la refusione totale del costo di ripristino e/o la perdita dell'eventuale deposito cauzionale;
- l'utilizzo per scopi diversi da quelli richiesti, comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso dei locali e la perdita del diritto d'uso dei locali stessi per la durata di anni 1(uno).

Art. 7 – Norma di chiusura

Per quanto non assoggettabile alla presente disciplina, gli atti di concessione delle sale di proprietà pubblica sono disposti direttamente con atto di Giunta comunale, nel quale verranno meglio definite le modalità di utilizzo nonché quantificata la relativa tariffa.